

OGGETTO: Indizione di concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato polivalente categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva - 36 ore settimanali. Modifica alla delibera della Giunta comunale n. 25 d.d. 23.02.2023.

Delibera n. 35 d.d. 02.03.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata per intero la delibera della Giunta comunale n. 25 d.d. 23.02.2023 avente ad oggetto "Indizione di concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio qualificato polivalente categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva - 36 ore settimanali".

Dato atto che nell'oggetto e nel testo della delibera è stato erroneamente indicato che l'indizione di concorso in oggetto è per l'assunzione di un operaio "qualificato" anziché "specializzato".

Ritenuto ora necessario di rettificare tale errore evidenziando che si tratta di una indizione di concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato polivalente categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva – 36 ore settimanali e non di n.1 operaio qualificato polivalente categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva – 36 ore settimanali.

Ritenuto di convalidare il proprio precedente atto deliberativo modificando le parti erroneamente indicate dando atto che l'indizione di concorso pubblico riguarda l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio specializzato polivalente categoria B, livello evoluto 1^ posizione retributiva a 36 ore settimanali e che nel testo del bando e nel facsimile di domanda si sostituisce la parola "qualificato" con la parola "specializzato"

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e in particolare l'articolo 21 nonies al comma 2 che disciplina la convalida dell'atto amministrativo.

Dato atto che affinché l'atto possa essere convalidato occorre che l'atto invalido non sia già stato annullato e che il soggetto sia comunque nella posizione per provvedere sulla materia su cui l'atto dispiega i suoi effetti. Secondo la dottrina e la giurisprudenza l'atto di convalida deve:

- indicare espressamente l'atto da convalidare;
- individuare inequivocamente il vizio che si intende eliminare;
- esplicitare la volontà di convalidare l'atto viziato.

Inoltre a seguito delle modifiche della legge 241/1990 apportate dalla legge 15/2005, l'art 21-nonies al secondo comma prevede la possibilità di convalida di un provvedimento annullabile sussistendo i requisiti di:

- interesse pubblico al mancato annullamento dell'atto;
- intervento della convalida entro un termine ragionevole.

Rilevato che il Comune di Canazei ha interesse a convalidare il proprio precedente provvedimento per poter procedere alla liquidazione della somma impegnata.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993 n. 26 ed il relativo regolamento attuativo.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento attuativo.

Visto lo statuto comunale.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Preso visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

1. Di convalidare l'oggetto e il testo della delibera della Giunta comunale n. 25 d.d. 23.02.2023 dando atto che viene corretta come segue:
 - Indizione di concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n.1 operaio specializzato polivalente categoria B livello evoluto 1^a posizione retributiva – 36 ore settimanali.
 - sostituzione nel testo del bando e nel facsimile di domanda della parola “qualificato” con la parola “specializzato”.
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.
3. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.